I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/1999 DEL CONSIGLIO

del 27 agosto 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

(1) Nel quadro delle indagini antidumping e antisovvenzioni avviate con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha accettato, con la decisione 97/634/CE [4], gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e da 190 esportatori norvegesi.

(2) Il testo di tali impegni prevede che la mancata presentazione di una relazione trimestrale di tutte le operazioni di vendita al primo acquirente non collegato nella Comunità entro un termine prestabilito, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, sia interpretata come una violazione dell'impegno, così come il mancato rispetto dell'obbligo di vendere il prodotto in questione sul mercato della Comunità a prezzi pari o superiori ai prezzi minimi previsti nell'impegno.

(3) Per il terzo trimestre del 1998, una società norvegese non ha presentato una relazione entro il termine prestabilito, mentre un altro esportatore norvegese aveva apparentemente venduto il prodotto in questione sul mercato della Comunità a un prezzo inferiore a quello previsto nel suo impegno. Altri due esportatori avevano apparentemente fatto dichiarazioni ingannevoli sull'identità dell'esportatore e sull'identità e sulla natura delle vendite indicate.

(4) La Commissione è stata dunque indotta a ritenere che queste quattro società avessero violato le condizioni dei loro impegni e pertanto, con il regolamento (CE) n. 929/1999 [5] (in appresso denominato «il regolamento dei dazi provvisori»), ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13 originari della Norvegia ed esportati dalle quattro società di cui all'allegato II del suddetto regolamento. Con lo stesso regolamento la Commissione ha depennato le società in questione dall'allegato della decisione 97/634/CE, che elenca le società i cui impegni sono stati accettati.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(5) A tutte e quattro le società norvegesi assoggettate ai dazi provvisori sono stati comunicati per iscritto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si istituivano tali dazi provvisori. Inoltre si è data loro la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(6) Entro la scadenza fissata nel regolamento sui dazi provvisori, tutte le società norvegesi in questione hanno presentato osservazioni scritte e una ha chiesto e ottenuto di essere sentita. Successivamente, la Commissione ha raccolto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie per poter trarre conclusioni definitive sulle presunte violazioni.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
[2] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[3] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18, e GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.
[4] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2249/98 (GU L 282 del 20.10.1998, pag. 57).
[5] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.

(7) In questo contesto, l'inchiesta della Commissione ha accertato che una delle società nei confronti delle quali erano state istituite misure provvisorie non aveva violato il suo impegno e doveva dunque essere reintegrata nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dalle misure antidumping e compensative. L'esportatore è stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva ripristinare l'accettazione del suo impegno da parte della Commissione.

Le altre tre società assoggettate alle misure provvisorie sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni.

(8) Le conclusione della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nel regolamento (CE) n. 1826/1999 ([1]).

(9) Nessuna delle osservazioni presentate, tuttavia, ha modificato la conclusione che si debbano istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia ed esportati dalle tre società di cui all'allegato I del presente regolamento.

C. **DAZI DEFINITIVI**

(10) Le inchieste che hanno portato agli impegni si erano concluse con un accertamento definitivo in materia di dumping e di pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1890/97 ([2]) e con un accertamento definitivo in materia di sovvenzione e di pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1891/97 ([3]). Sebbene entrambi questi regolamenti siano stati abrogati dal regolamento (CE) n. 772/1999 ([4]), i fatti e le considerazioni in essi accertati rimangono validi [come indicato al punto 19 del regolamento (CE) n. 772/1999].

(11) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 e, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 2067/97, l'aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo dev'essere stabilita in base ai fatti accertati nel contesto dell'inchiesta che ha portato all'impegno. Alla luce di tale disposizione, nonché del punto 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 e del punto 149 del regolamento (CE) 1891/97, si ritiene opportuno fissare le aliquote dei dazi antidumping e dei dazi compensativi definitivi al livello e nella forma stabiliti dal regolamento (CE) n. 772/1999.

D. **RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI**

(12) Si è accertata in via definitiva una violazione degli impegni in relazione ai tre esportatori che sono venuti meno ai loro impegni. Si ritiene pertanto necessario riscuotere in via definitiva al livello dei dazi definitivi gli importi depositati da questi esportatori a titolo di dazi antidumping e di dazi compensativi provvisori.

E. **EMENDAMENTO DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999**

(13) Con il regolamento (CE) n. 1826/1999 la Commissione ha accettato gli impegni di quattro nuovi esportatori, F. Uhrenholt Seafood Norway AS, la Mesan Seafood AS, la Polaris Seafood AS e la Scanfish AS. Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999, la Commissione ha inoltre esteso a queste società l'esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi aggiungendo i loro nomi all'allegato del suddetto regolamento.

(14) Due esportatori norvegesi già figuranti nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati hanno informato la Commissione che le loro ragioni sociali erano cambiate da Herøy Filetfabrikk AS a Atlantis Filetfabrikk AS e da SL Fjordgruppen AS a Fjord Seafood Leines AS e hanno chiesto che tali cambiamenti fossero ripresi nell'elenco delle società che beneficiano dell'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. La Commissione ha accertato che non c'erano cambiamenti nelle strutture aziendali che richiedessero un esame più dettagliato dell'opportunità che tali società mantenessero i loro impegni.

(15) Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, che esonera dal dazio gli operatori figuranti nell'elenco, dovrebbe essere modificato in modo da depennare dalle società esentate dai dazi le società di cui all'allegato I del presente regolamento. L'allegato dovrebbe inoltre essere aggiornato per tenere conto dell'esenzione estesa dal regolamento (CE) n. 1826/1999 alla F. Uhrenholt Seafood Norway AS, alla Mesan Seafood AS, alla Polaris Seafood AS e alla Scanfish AS, e del cambiamento di ragione sociale della Herøy Filetfabrikk in Atlantis Filetfabrikk AS e della SL Fjordgruppen AS in Fjord Seafood Leines AS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

([1]) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3.
([2]) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999 (GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 1).
([3]) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999.
([4]) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 929/1999 in relazione ai salmoni dell'Atlantico di allevamento (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29) originari della Norvegia ed esportati dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 agosto 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOCIETÀ ASSOGGETTATE A DAZI ANTIDUMPING E A DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
14	Arne Mathisen A/S	8112
28	Brødrene Eilertsen A/S	8126
99	Myre Sjømat AS	8203

ALLEGATO II

«ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ ESONERATE DAL DAZIO ANTIDUMPING E DAL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVI

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Agnefest Seafood	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqual Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Arctic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	A/S Austevoll Fiskeindustri	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
23	Atlantic King Stranda A/S	8121
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
36	Delfa Norge A/S	8134
39	Domstein Salmon A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Eurolaks AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
53	Fryseriet AS	8150

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
58	Grieg Seafood AS	8300
60	Haafa fisk AS	8302
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Atlantis Filetfabrikk AS	8304
66	Hydro Seafood Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas AS	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Namdal Salmon AS	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Norway Seafoods ASA	8314

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
128	Norwell AS	8316
130	Nova Sea AS	8235
134	OK-Fish Kvalheim AS	8239
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Seafood Norway AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Ryfisk AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Seafood Leines AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
187	Vie de France Norway AS	8321
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Food AS	8102
192	Westmarine AS	8625
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036»